

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** il proprio D.D.G. n° 64 del 21/03/2012, con il quale ai sensi della legge regionale n° 71 del 27/12/1978 è stata approvata la modifica all'art. 29 del Regolamento Edilizio vigente del comune di Castelbuono, adottata con deliberazione consiliare n° 53 del 06/07/2011;
- VISTA** la nota prot. n° 2211 del 07/02/2013, con la quale il Responsabile del VI Settore del comune di Castelbuono ha effettuato delle osservazioni e ha richiesto dei chiarimenti inerente il decreto D.G. n° 64 del 21/03/2012 di approvazione modifica all'art. 29 del R.E..
- VISTA** la deliberazione consiliare n° 53 del 06 luglio 2011, avente come oggetto "Adozione variante all'art. 29 del Regolamento Edilizio";
- VISTO** il parere n° 02 del 08 aprile 2013 dell'U.O. 2.2/DRU;
- RILEVATO** che l'art. 1 del suddetto D.D.G. n° 64 del 21/03/2012 contiene un mero errore materiale, nella formulazione del punto 29.2 dell'art. 29 del R.E. del comune di Castelbuono, che di seguito si riporta:

Art. 29

Caratteristiche dei locali

29.1 (...)

29.2. – I piani terreni se adibiti a uffici ed abitazioni e se privi di sottostante seminterrato, debbono essere isolati dal terreno naturale con almeno cm. 30 di vespaio ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'Ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a mt. 270. i piani adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, e qualsiasi uso ammesso nelle rispettive zone omogenee, debbono aver altezza utile netta non inferiore a mt. 3,00 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. I piani terreni adibiti ad autorimesse per uso vettura o a deposito materiale o carrozzine possono avere altezza utile di mt. 2,30, mentre quelli adibiti a magazzini possono avere altezza utile interna non inferiore a mt. 2,70.

29.3. (...)

- RITENUTO** di dover procedere alla rettifica dell'art. 1 del D.D.G. n° 64 del 21/03/2012 al fine di rendere corrispondente il contenuto del punto 29.2 dell'art. 29 del R.E. trascritto nel D.D.G. con quanto adottato dal C.C. con deliberazione n° 53 del 06 luglio 2011;

DECRETA

- ART. 1)** Il D.D.G. n° 64 del 21/03/2012 con il quale, ai sensi della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni è stata approvata la modifica all'art. 29 del Regolamento Edilizio vigente del comune di Castelbuono, per le motivazioni in premessa indicate, l'art. 1 del predetto D.D.G. è rettificato, così come segue:

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni è approvata la modifica all'art. 29 del Regolamento Edilizio vigente del comune di Castelbuono, adottata con deliberazione consiliare n° 53 del 06 luglio 2011, così come segue:

Art. 29
Caratteristiche dei locali

29.1 (...)

29.2. – I piani terreni se adibiti a uffici ed abitazioni e se privi di sottostante seminterrato, debbono essere isolati dal terreno naturale con almeno cm. 30 di vespaio ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'Ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a mt. 270. I piani adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, e qualsiasi uso ammesso nelle zone omogenee A, B e C, debbono aver altezza utile netta non inferiore a mt. 2.80 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. I piani terreni adibiti ad autorimesse per uso vettura o a deposito materiale o carrozzine posso avere altezza utile di mt. 2,30, mentre quelli adibiti a magazzini possono avere altezza utile interna non inferiore a mt. 2,70.

29.3. (...)

ART. 2) Fa parte integrante del presente decreto e ne costituisce allegato il seguente atto che viene vistato e timbrato da questo Dipartimento:

1) Parere n° 02 del 08 aprile 2013 reso dall'U.O. 2.2 del Servizio 2/DRU.

ART. 3) Resta salva ogni altra statuizione del provvedimento di approvazione citato.

ART. 4) Il Comune di Castelbuono resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 18 aprile 2013

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Gullo)
Firmato